

## Newsletter **10/2022**

*In questa uscita*

*Procedimento disciplinare nelle libere professioni*

**Procedimento disciplinare dei professionisti e limiti all'impugnazione in Cassazione**

**Accesso agli atti: legittimazione del segnalante ad accedere al provvedimento di archiviazione**

*Procedimento amministrativo*

**Accesso del segnalato ai dati del soggetto segnalante**

*Ordini professionali*

**Provvedimento di ordine di ANAC: sezione Amministrazione Trasparente e pubblicazione di dati**

*Anticorruzione e trasparenza*

**RPCT: Criteri di scelta e raccomandazione di ANAC ad ente pubblico non economico**

**Assoggettamento delle AFAM-Alta formazione artistica e Musicale alla normativa di anticorruzione e trasparenza**

**Fondazione ENPAM: il Consiglio di Stato conferma l'assoggettamento agli obblighi di trasparenza**

*Privacy e tutela dei dati personali*

**Amministrazione trasparente e pubblicazioni obbligatorie: il Garante Privacy ritorna sulla tutela dei dati personali pubblicati nei siti della PPAA**

## **Procedimento disciplinare dei professionisti e limiti all'impugnazione in Cassazione**

Con l'interessante sentenza 22729 del 20 luglio u.s., le Sezioni Unite della Cassazione ritornano a pronunciarsi sull'impugnabilità delle sentenze disciplinari. Viene ribadito ed argomentato che le sentenze adottate dal CNF-Consiglio Nazionale Forense quale giudice speciale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite Corte di Cassazione -ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, co. 3- soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Secondo la della Corte, infatti, ad eccezione del caso di sviamento di potere -ovvero del caso in cui il potere di-

disciplinare viene utilizzato in maniera distorta dal fine cui è preposto- il controllo di legittimità finalizzato all'accertamento della condotta illecita e della conseguente adeguatezza della sanzione non può spingersi alla verifica del fatto e della sua gravità, se non nei limiti di una pura valutazione di ragionevolezza.

Il principio -applicabile estensivamente a tutti i procedimenti disciplinari delle libere professioni impugnati davanti alla Suprema Corte- non è novità, ma era stato già espresso con chiarezza con le pronunce delle Sezioni Unite n. 24647/2016 e 20344/2018.

## **Accesso agli atti: legittimazione del segnalante ad accedere al provvedimento di archiviazione**

Secondo una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 7007 del 08/08/2022), l'avvocato che ha presentato un esposto disciplinare al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) nei confronti di un collega ha diritto di accedere agli atti del relativo procedimento disciplinare (per tali intendendosi tutti i documenti del fascicolo quali relazione istruttoria, memorie difensive e tutti gli atti che sono indicati nel provvedimento finale e conclusivo del procedimento disciplinare) ma solo nel caso in cui l'interesse ostensivo è finalizzato ad acquisire dati ed informazioni necessari per ottenere

una riparazione morale o materiale della lesione subita; tale diritto di accesso è esercitabile anche nel caso in cui il procedimento disciplinare si sia concluso con l'archiviazione del procedimento disciplinare. La pronuncia, che conferma la sentenza 2021/902 del T.A.R. Brescia 2021/902, esalta l'importanza dell'accesso c.d. difensivo quandanche il procedimento disciplinare non abbia riconosciuto un comportamento censurabile dell'incolpato e, almeno all'apparenza, la pronuncia del procedimento disciplinare non sembrerebbe "utile" al procedimento di natura risarcitoria.

## Accesso del segnalato ai dati del soggetto segnalante

Secondo una recente pronuncia del Giudice Amministrativo (TAR Puglia (LE) Sez. III n.1277 del 26 luglio 2022), laddove non sussistano specifiche esigenze di tutela della riservatezza dell'autore della segnalazione, il segnalato ha diritto di accedere ex L. 241/90 alla copia integrale dell'atto segnalazione, comprensivo del nominativo del segnalante; il nostro ordinamento -argomenta il TAR- ispirato a principi democratici di trasparenza e di responsabilità, non ammette la possibilità di "denunce segrete": colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio

del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti. Tale orientamento non è nuovo e conferma numerose pronunce dei tribunali amministrativi (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081; T.A.R. Firenze, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989).

Nella fattispecie in valutazione, il T.A.R. ha riconosciuto al segnalato di accedere alla copia integrale della segnalazione di un abuso edilizio che aveva dato luogo ad un procedimento di verifica nei suoi confronti.

# Provvedimento di ordine di ANAC: sezione Amministrazione Trasparente e pubblicazione di dati

Con Delibera n. 327 del 13 luglio u.s., ANAC -in esito ad un procedimento di vigilanza in materia di trasparenza- ha adottato nei confronti di un ordine professionale territoriale un provvedimento di ordine di:

- organizzare la sezione Amministrazione Trasparente del sito web secondo le indicazioni del D.Lgs. 33/2013, della Delibera ANAC 777/2021 e della griglia di cui all'allegato 2 ("elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali");
- pubblicare tutti i contenuti previsti dalla normativa sopra citata e vigente con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle sottosezioni dedicate:
  - » agli organi di amministrazione e di governo, salvo che l'incarico non venga assunto a titolo gratuito, secondo quanto indicato dall'art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013 e della Det. ANAC 241/2017
  - » ai consulenti e collaboratori, secondo quanto indicato dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013
  - » ai pagamenti dell'amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 4bis del D.Lgs. 33/2013
  - » ai dati e alla modulistica relativa all'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato, secondo quanto indicato dall'allegato 2 Del. 777/2021, oltre che dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013
  - » al provvedimento di nomina del RPCT.

A seguito dell'adozione della delibera, ANAC ha richiesto al RPCT dell'ordine territoriale di assicurare l'adeguamento al provvedimento di ordine e di darne riscontro all'Autorità entro 30 giorni, indicando che il mancato adeguamento avrebbe provocato l'adozione di un atto di constatazione, ai sensi dell'art. 20<sup>1</sup> del *Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 29 marzo 2017*.

Il provvedimento in esame è di particolare interesse poiché richiama la necessità, per gli Ordini e Collegi sia di livello nazionale che di livello territoriale, di adeguare la propria sezione Amministrazione Trasparente alla struttura fornita con gli allegati 1 e 2 della Delibera n. 777/2021. Dopo circa 6 mesi dall'adozione della stessa Delibera 777 e degli allegati, infatti, il Regolatore ha ritenuto che gli ordini e i collegi avessero avuto il tempo sufficiente per adeguare i propri "alberi" della trasparenza e, pertanto, ha richiamato l'attenzione non soltanto sui dati/documenti/notizie da pubblicare ma anche sulle modalità della pubblicazione. È agevole domandarsi se, laddove gli obblighi di pubblicazione fossero stati assolti, ANAC avrebbe adottato un provvedimento di ordine di sola organizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente.

1. Art. 20, co.3 – *"In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorità. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. In caso di mancato adeguamento dell'amministrazione ad un ordine dell'Autorità, con l'atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorità può disporre la pubblicazione dell'atto di constatazione anche sul sito dell'amministrazione interessata"*.

## RPCT: Criteri di scelta e raccomandazione di ANAC ad ente pubblico non economico

Con Delibera n. 381 del 27 luglio 2022, ANAC è nuovamente intervenuta sui criteri di scelta del RPCT relativamente ad un ente pubblico non economico che opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare residenziale.

Dopo aver ribadito i criteri di scelta del RPCT già evidenziati dal PNA 2019, parte IV, par. 1<sup>2</sup>, ANAC ha valutato non conforme il conferimento dell'incarico di RPCT ad un dipendente titolare di incarichi dirigenziali nell'Area Finanziaria e bilancio e nell'Area Gestione del personale; pertanto, non ritenendo opportuno mantenere l'incarico di RPCT in capo al dirigente titolare contemporaneamente

di incarichi in aree esposte al rischio di corruzione, l'Autorità ha adottato una raccomandazione specifica per richiamare l'ente al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relativa alla scelta del RPCT.

In particolare, ANAC ha suggerito di assegnare il ruolo di RPCT ad un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, ad un profilo non dirigenziale che garantisca idonee competenze, motivando adeguatamente la scelta e soppesando i possibili conflitti di interessi connessi allo svolgimento, da parte del soggetto individuato, di altre funzioni.

## Assoggettamento delle AFAM-Alta formazione artistica e Musicale alla normativa di anticorruzione e trasparenza

Con delibera n. 314 del 6 luglio u.s., ANAC ha ribadito che le AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) -come stabilito dal PNA 2016 prima e poi dalla nota ANAC del 22 febbraio 2022 specificatamente indirizzata all'Accademia Statale di Belle Arti oggetto del procedimento ispettivo-sono equiparate alle istituzioni universitarie.

Per effetto di tale equiparazione, le AFAM non beneficiano di deroghe all'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e di conseguenza sono tenute all'adozione di tutti i presidi.

In relazione al RPCT, ANAC reitera che questi va individuato nel Direttore dell'Istituzione, in quanto figura dotata di profonda conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione dell'ente in questione.

Per completezza si segnala che l'Autorità di vigilanza già in altre circostanze era tornata sugli adempimenti a cari-

co delle AFAM e in particolare si rammenta la Delibera n. 212 del 4 marzo 2020 con cui stabiliva l'applicabilità degli obblighi di pubblicazione ex art. 18 d.lgs. 33/2013 agli incarichi conferiti o autorizzati ai docenti a tempo pieno da parte degli Istituti superiori di studi musicali.

Si rammenta che il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale; ad oggi il sistema AFAM è composto complessivamente da 145 istituzioni, di cui 82 statali e 63 non statali e i titoli di alta formazione artistica e musicale hanno valore legale equiparato ai titoli universitari.

2. Il PNA 2019, parte IV, par. 1, ha evidenziato la necessità che:

- Il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione
- Il RPCT sia dotato della necessaria autonomia valutativa
- Il RPCT non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi
- Il RPCT sia scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva

# Fondazione ENPAM: Il Consiglio di Stato conferma l'assoggettamento agli obblighi di trasparenza

Con sentenza n. 6565 del 25/07/2022, la III Sez. del CdS ha confermato che la Fondazione Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri) è sottoposta agli obblighi di trasparenza esplicitati dal D.Lgs. 33/2013 posto che, pur avendo natura formalmente privatistica ex D.Lgs. 509/1994, è "ente necessario con finalità di interesse pubblico"<sup>3</sup> che svolge attività sostanzialmente pubblicistica riconducibile ad un'ampia nozione di "pubblico servizio". Peraltro tale natura pubblicistica non è riconosciuta alla sola attività di previdenza e assistenza obbligatoria dei professionisti iscritti, ma anche all'attivi-

tà ad essa "strumentale", quale la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, che ha parimenti un rilievo di interesse generale, tanto da essere sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti. La sentenza è a conferma del TAR Roma 2022/3009 che aveva riconosciuto ad un medico iscritto ad Enpam il diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla transazione di una causa civile relativa al risarcimento del danno subito dalla Fondazione a seguito di un'operazione finanziaria stipulata con alcuni istituti bancari.

---

<sup>3</sup> Cfr. art. 4 Statuto Enpam

# Amministrazione trasparente e pubblicazioni obbligatorie: il Garante Privacy ritorna sulla tutela dei dati personali pubblicati nei siti della PPAA

Con provvedimento n. 198 del 26 maggio u.s., il Garante Privacy è tornato sull'annosa questione del rapporto tra trasparenza amministrativa e tutela dei dati personali disponendo un'ordinanza-ingiunzione ad un Comune che nonostante l'estinzione del rapporto di lavoro sottostante aveva continuato a tenere pubblicato sul proprio sito web il cv di un dirigente, omettendo di oscurarne i dati personali non pertinenti.

Nel comminare una sanzione di 10 mila euro, il Garante ha dato seguito alla richiesta del reclamante che ha lamentato la diffusione di dati personali reperibili nel proprio cv pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune (con cui da tempo era cessata l'attività lavorativa) e che ha rappresentato la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha accertato che:

- il curriculum del reclamante era rimasto disponibile online oltre il periodo di tempo previsto dalla disciplina di settore, con ciò integrando una illecita diffusione dei dati, in quanto la base giuridica era mancante;

- Il Comune non aveva neanche operato un'attenta selezione dei dati contenuti nel cv, risultando pubblicati dati non pertinenti quali indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali.

Rispetto alla tesi difensiva del Comune, che riconduceva la responsabilità di tale trattamento illecito alla condotta negligente del provider terzo cui era stata affidata la gestione della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito, il Garante ha ribadito che spetta al Comune quale titolare del trattamento impartire adeguate istruzioni in merito alla corretta gestione dei dati, ivi incluso il tempo di *retention*.

In assenza di tali istruzioni, la diffusione dei dati personali del reclamante è pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza" e "minimizzazione dei dati".

Legislazione Tecnica  
Area Consulenza

Direzione Generale:  
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**  
email: **[consulenza@legislazionetecnica.it](mailto:consulenza@legislazionetecnica.it)**  
web: **[consulenzalt.it](http://consulenzalt.it)**

Orario Segreteria  
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45